

ORIGINALE



COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 79
in data 27-12-2018
Pubblicata il
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGSL 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017**

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| | Presenti | Assenti |
|-----------------------|----------|---------|
| 1 FORNACIARI LEONARDO | P | |
| 2 DE TOFFOL FRANCESCA | P | |
| 3 RIMANTI FABRIZIA | P | |
| 4 BAIOCCHI LISA | P | |
| 5 MENCHETTI ROBERTA | P | |
| 6 DEL PRETE DAVID | A | |
| 7 LAMANDINI ELEONORA | P | |
| 8 RAMACCIOTTI PIETRO | P | |
| 9 GIANNINI SIMONE | P | |
| 10 GIANNONI RICCARDO | A | |
| 11 DELLA NINA MASSIMO | P | |
| 12 FAVILLA CHIARA | A | |
| 13 PISANI BARBARA | P | |
| | 10 | 3 |

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E' Pubblica

getto: **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi...

Illustra l'argomento l'Assessore R. Menchetti.

Nel corso della discussione del seguente punto, entra in Aula il Consigliere R. Giannoni;
il numero dei Consiglieri presenti sale a 11.

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Visto l'articolo 42, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi, secondo il quale compete al consiglio comunale esprimere *“indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza”*;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell' art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato co, “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c. 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art 20. T.U.S.P, entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere sottoposte a procedure di razionalizzazione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) quelle esplicitamente previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente quello di rilevazione, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (fino al triennio 2017-2019, si applica in via transitoria la disciplina di cui all' art. 26, comma 12-quinquies e pertanto la soglia di riferimento è ridotta a 500.000,00 euro);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7. D.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) partecipazioni in società che necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Porcari e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limiti) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economia di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- le partecipazioni "indirette" da considerare sono quelle detenute da un' amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- il Comune di Porcari non detiene partecipazioni indirette come sopra definite e detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

| Società | C.F./Partita IVA | % partecipazione |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Toscana Energia S.p.A. | 05608890488 | 0,0132% |
| Aquapur Multiservizi S.p.A. | 01601120460 | 10,885% |
| Retiambiente spa | 02031380500 | 1,149% |
| Società Consortile Energia Toscana Scrl | 05344720486 | 0,235% |
| E.R.P. Lucca s.r.l. | 92033160463 | 1,60% |
| C.T.T. Nord s.r.l. | 01098200494 | 0,016% |

Richiamato il piano operativo di revisione straordinaria adottato ai sensi dell' art. 24 del D.Lgs. 175/2016 T.U.S.P., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 19.09.2017

Preso atto che la Struttura MEF di "Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull' attuazione del TUSP" d' intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche delle Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell' art. 20 del TUSP, che oltre a contenere chiarimenti in merito all' applicazione di talune disposizioni del TUSP, contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 da approvarsi entro il 31.12.2018;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica (*Allegato A*) e nelle schede tipo elaborate dalla suddetta Struttura MEF d' intesa con la Corte dei Conti (*Allegato B*), allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, in base al quale, in riferimento ai vincoli giuridici sostanziali richiesti dall' art. 20, comma 2 del T.U.S.P. non si rilevano condizioni ostative al mantenimento delle partecipazioni, come risultante nei suddetti allegati A) e B) alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare le partecipazioni in essere;

Dato atto che la conferma delle partecipazioni non comporta alcuna modifica nella modalità di gestione dei servizi e delle previsioni di bilancio dell' Ente e dei suoi equilibri e che pertanto non richiede il parere del Revisore Unico;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, considerato quanto stabilità' dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che il presente provvedimento di ricognizione ordinaria costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, del Piano di Razionalizzazione di cui sopra;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Dato atto che in data 27/12/2018 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari Finanziari e Bilancio;

Consiglieri presenti n. 11:

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (R. Giannoni, M. Della Nina, B. Pisani), n. 0 contrari, resi e riscontrati nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Porcari alla data del 31 dicembre 2017 secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica (*Allegato A*) e nelle schede tipo elaborate dalla Struttura MEF di "Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull' attuazione del TUSP" d' intesa con la Corte dei Conti (*Allegato B*), allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che non sussistono né società da porre in liquidazione, né società che siano oggetto di aggregazione anche mediante fusione, né società che siano oggetto di contenimento dei costi di funzionamento;
3. Di disporre che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicata alla Struttura MEF di "Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull' attuazione del TUSP attraverso l' applicativo "*Partecipazioni*" del Portale del Tesoro
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. Di pubblicare nell' apposita sezione di Amministrazione Trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera d-bis) dell' art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E D I P O R C A R I
(*Provincia di Lucca*)

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGSL 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag. Giuliana Maria Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 19-12-2018

Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI
(Rag. Giuliana Maria Lera)

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGSL 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 19-12-2018

Il Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Maria Lera

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE TOFFOL FRANCESCA

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari lì, 27-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Fimmano'

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile

| | |
|--|--------------------------|
| Servizio AA.GG.LL.AA | <input type="checkbox"/> |
| Servizio Demografia e Cimiteri | <input type="checkbox"/> |
| Servizio Interventi alle Persone | <input type="checkbox"/> |
| Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura | <input type="checkbox"/> |
| Servizio Gestione Finanziaria | <input type="checkbox"/> |
| Servizio Tributi | <input type="checkbox"/> |

Area Funzionale Tecnica

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Servizio Pianificazione Territoriale | <input type="checkbox"/> |
| Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo | <input type="checkbox"/> |
| Servizio Controlli Ambientali | <input type="checkbox"/> |

Servizio Polizia Municipale